

DECRETO CURA ITALIA 17 MARZO 2020 N. 18

I PROVVEDIMENTI PER IMPRESE E FAMIGLIE



**SLITTAMENTO
ADEMPIMENTI**



**SLITTAMENTO
PAGAMENTI**



**FONDO PER
IL CREDITO**



**RISORSE PER
AUTONOMI E IMPRESE**



**RISORSE PER
AMMORTIZZATORI**



**RISORSE PER
FAMIGLIE**

FONDO PER IL credito





Articolo 49

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Attivate per 9 mesi le seguenti misure:

- **Gratuità** per la concessione della garanzia
- Concessione di garanzia per prestiti **fino a 5 milioni di euro**
- Concessione di garanzia per operazioni di rinegoziazione del debito
- Elevata la percentuale di copertura **all'80% per la garanzia e al 90% per la riassicurazione** con importo massimo di 1,5 milioni di euro
- In caso di sospensione del pagamento delle rate per affidamenti in essere da parte delle banche e intermediari finanziari viene allungato anche la durata della copertura da parte del Fondo Centrale
- L'ammissibilità delle operazioni al fondo viene calcolata sulla base di valutazione economico finanziaria e non «andamentale». Escluse imprese con sofferenze o inadempienze probabili
- Per operazioni di portafoglio relative ad imprese danneggiate dall'emergenza la quota della trance junior coperta dal fondo può essere elevata al 50%
- Ammessi a garanzia **nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo massimo di 3.000 euro** erogati in favore di autonomi e liberi professionisti danneggiati dall'epidemia. Operazioni gratuite e senza valutazione.
- Sono **prorogati i termini di tre mesi** per gli adempimenti amministrativi relativi al Fondo Centrale
- Viene prevista una garanzia gratuita dell'80% in favore degli enti di microcredito per operazioni fino ai 40.000 euro
- Viene demandato al MEF con il MISE l'approvazione di nuove misure per il rilascio di finanziamenti e garanzie fino al 90% in favore di banche e intermediari finanziari



Articolo 51

CONTENIMENTO COSTI DELLA GARANZIA

I contributi annui versati da parte dei confidi e tutte le altre somme corrisposte tranne che a titolo di sanzione, versati all'Organismo per la tenuta dell'albo dei confidi previsto dall'art 112bis del TUB, sono deducibili dai contributi dovuti per l'adesione ad un Confidi interconsortile.



Articolo 54

FONDO SOLIDARIETA' MUTUI PRIMA CASA

Per **9 mesi** l'ammissione al fondo di solidarietà per i mutui prima casa (importo non superiore a 250.000 euro) per la sospensione del pagamento delle rate, è **estesa ai lavoratori autonomi e liberi professionisti** che registrino un calo di fatturato superiore al 33% nel trimestre da febbraio 2020 paragonato all'ultimo trimestre 2019. Non necessario la presentazione dell'ISEE.
Necessario decreto del MEF per disciplinare le misure attuative.



Articolo 56

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI

- a) **Impossibilità di revoca** per aperture di credito e prestiti già esistenti alla data del 29 febbraio 2020 **fino al 30 settembre 2020**
 - b) Per i prestiti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020, i contratti sono **prorogati fino al 30/09/2020**
 - c) Per mutui e altri finanziamenti rateali, il **pagamento delle rate e dei canoni di leasing è sospeso fino al 30/09/2020** ed il piano delle rate sospese è dilazionato senza maggiori oneri
-
- Per le PMI **la garanzia del fondo è estesa fino al 33%** per le operazioni precedenti attraverso una sezione speciale del Fondo
 - Per accedere alle misure l'impresa dovrà **autocertificare** di aver subito una riduzione dell'attività a seguito dell'epidemia da Covid-19
 - L'accesso alle misure è **gratuito e senza valutazione**



Articolo 57

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Viene concessa la Garanzia dello Stato fino all'80% per finanziamenti per liquidità erogati da Cassa Depositi e Prestiti anche sotto forma di garanzie di prima perdita erogate in favore di banche ed altri istituti che esercitano attività di concessione di credito, nei confronti di imprese che abbiano subito una riduzione del fatturato derivante dall'emergenza epidemiologica e che non possano accedere ai benefici del Fondo Centrale.

Necessario decreto di concerto tra MISE e MEF per definire le modalità e le condizioni.